



## **ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE DA PARTE DELLE IMPRESE AI LAVORATORI**

### **TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA PER EVENTI INSORTI DAL 01/03/2019**

Il trattamento economico dovuto al lavoratore è determinato applicando i seguenti coefficienti da moltiplicare per la retribuzione oraria di fatto e il numero di ore corrispondente alla divisione per 6 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia ( 40 : 6 = 6,66 ) :

#### **ESEMPI DI CALCOLO** **(in ipotesi di retribuzione oraria di € 7,13)**

**A) 1° - 2° e 3° giorno di malattia - CARENZA:**

retribuzione oraria di fatto x 1,000 x 6,66 ore giornaliere x gg. carenza  
( € 7,13 x 1,000 = € 7,13 x 6,66 = € 47,49 x gg. = € importo da erogare )

**B) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS:**

retribuzione oraria di fatto x 0,398 x 6,66 ore giornaliere x gg. indennizzati INPS  
( € 7,13 x 0,398 = € 2,84 x 6,66 = € 18,91 x gg. = € importo da erogare )

**C) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS:**

retribuzione oraria di fatto x 0,198 x 6,66 ore giornaliere x gg. indennizzati INPS  
( € 7,13 x 0,198 = € 1,41 x 6,66 = € 9,39 x gg. = € importo da erogare )

**D) dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS:**

retribuzione oraria di fatto x 0,500 x 6,66 ore giornaliere x gg. non indennizzati INPS  
( € 7,13 x 0,500 = € 3,57 x 6,66 = € 23,78 x gg. = € importo da erogare )

**E) dal 271° al 365° giorno (operai con un'anzianità superiore a 3 anni e mezzo), per le sole giornate non indennizzate dall'INPS:**

retribuzione oraria di fatto x 0,500 x 6,66 ore giornaliere x gg. non indennizzati INPS  
( € 7,13 x 0,500 = € 3,57 x 6,66 = € 23,78 x gg. = € importo da erogare )

Se la malattia supera i 180 giorni, il trattamento economico è dovuto soltanto per le giornate non indennizzate dall'INPS. Infatti, può accadere che nel caso delle malattie a cavaliere di due anni l'operaio benefici del trattamento INPS anche dopo il 180° giorno di assenza, sicché cessano i presupposti delle prestazioni a carico dell'Impresa essendo le giornate indennizzate dall'INPS stesso.

### **TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE**

Il trattamento economico dovuto ai lavoratori è determinato applicando i seguenti coefficienti da moltiplicare per la retribuzione oraria di fatto e il numero di ore corrispondente alla divisione per 7 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio e malattia professionale ( 40 : 7 = 5,71 ) :

**A) 1° - 2° e 3° giorno di assenza - CARENZA:**

retribuzione oraria di fatto x 0,234 x 5,71 ore giornaliere x gg. carenza  
( € 7,13 x 0,234 = € 1,67 x 5,71 = € 9,54 x gg. = € importo da erogare )

**B) dal 4° al 90° giorno di assenza :**

retribuzione oraria di fatto x 0,234 x 5,71 ore giornaliere x gg. indennizzati INAIL  
( € 7,13 x 0,234 = € 1,67 x 5,71 = € 9,54 x gg. = € importo da erogare )

C) **dal 91° giorno di assenza in poi :**

retribuzione oraria di fatto x 0,045 x 5,71 ore giornaliere x gg. indennizzati INAIL  
( € 7,13 x 0,045 = € 0,32 x 5,71 = € 1,83 x gg. = € importo da erogare )

**RETRIBUZIONE ORARIA DI FATTO**

La retribuzione oraria di fatto è costituita da paga base + indennità di contingenza + indennità territoriale di settore + eventuali superminimi collettivi o “ ad personam ” .

Agli effetti della determinazione dell'indennizzo giornaliero, **non vanno computati** nella retribuzione oraria di fatto i seguenti elementi:

- Gratifica Natalizia (10%)
- Elemento distinto della retribuzione (EDR)
- eventuale indennità sostitutiva del pasto giornaliero
- indennità di presenza
- indennità di cantiere ferroviario
- maggiorazioni per indennità lavori speciali disagiati

**RIMBORSO ALL'IMPRESA DELL'ONERE PER MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE**

Gli importi dei trattamenti economici per malattia, infortunio e malattia professionale, determinati in base alle istruzioni precedentemente fornite e corrisposti dall'Impresa direttamente all'operaio, verranno rimborsati da parte della Cassa Edile all'Impresa stessa entro 15 giorni dal ricevimento dei seguenti documenti:

- 1) denuncia redatta su modulo predisposto dalla Cassa Mutua Edile (DOM) da presentare alla scadenza di ciascun mese per ogni lavoratore ammalato o infortunato;
- 2) fotocopia dei certificati medici attestanti l'inizio e l'intera durata della malattia o dell'infortunio;
- 3) fotocopia del prospetto predisposto dall'INPS per la liquidazione dell'indennità di malattia a carico dell'ente;
- 4) fotocopia del cedolino paga

Il rimborso spetta per l'intero importo corrisposto all'operaio se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultano denunciate per l'operaio stesso almeno 450 ore computate con i criteri di cui appresso. **Il rimborso è invece proporzionalmente ridotto nel caso di un numero di ore inferiore a 450.**

Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati o denunciati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per la malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'Impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui al CCNL – nel mese di calendario precedente l'inizio di malattia, dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione **è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.**

Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento economico è rimborsato all'Impresa per intero.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia e di infortunio si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria di fatto per i coefficienti sopraindicati e per il numero di ore giornaliere che risultano dividendo l'orario settimanale convenuto per 6 in caso di malattia e per 7 in caso di infortunio e malattia professionale.

**Le imprese decadranno dal diritto al rimborso qualora la denuncia, corredata dalla documentazione, pervenga oltre il termine di un anno dalla fine del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'evento.**

**La decadenza riguarda solo il diritto delle Imprese al rimborso da parte della Cassa Edile, mentre resta fermo il diritto dei lavoratori al trattamento di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale previsto dal Contratto Integrativo Provinciale.**

Si invita a volere applicare scrupolosamente quanto illustrato nella presente e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

CASSA MUTUA EDILE  
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA